

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2016
269/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA
DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 278/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 278/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 5 giugno 2014 - protocollo Autorità n. 16036, del 9 giugno 2014 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), in data 8 agosto 2014 - protocollo Autorità n. 22955 del 13 agosto 2014 - (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna, in data 2 settembre 2015 - protocollo Autorità n. 25708, del 7 settembre 2015 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: DMEG), in data 5 maggio 2016 – protocollo Autorità n. 13017, in pari data (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 13 maggio 2016 – protocollo Autorità n. 13917, in pari data (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, in data 17 maggio 2016 – protocollo Autorità n. 14290, in pari data (di seguito: terza comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- l’impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per il periodo pluriennale compreso tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11; gli impianti Bari e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono inclusi tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l’anno 2013, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel;
- con la deliberazione 278/2014/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l’Autorità ha stabilito l’importo dell’acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell’anno 2013 per gli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l’utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all’Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL PRODUZIONE, come successivamente rettificata con la terza comunicazione omonima, il citato utente ha richiesto, all’Autorità, il riconoscimento del Corrispettivo per l’anno 2013, in relazione agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis; e che, con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il medesimo utente ha fornito, all’Autorità, le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l’istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la

complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2013, ivi incluso Enel Produzione per gli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis per l'anno 2013, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4 lett. b);
 - b) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che l'istanza di ENEL PRODUZIONE, essendo stata elaborata prima della deliberazione 575/2014/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;

- c) i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* commi 65.3.1 e 65.4, lett. g);
- d) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* commi 65.3 e 65.3.2;
- e) i ricavi da certificati verdi riconosciuti a fronte di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- f) i ricavi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della capacità produttiva;
- g) le componenti del costo variabile riconosciuto;
- escludere dal calcolo del Corrispettivo le minusvalenze da cessione cespiti, poiché il criterio di determinazione della componente dei costi fissi relativa al capitale investito è fondato sul costo storico originario dei cespiti e sull'effettiva partecipazione degli stessi al ciclo produttivo, prescindendo dalle eventuali minusvalenze o plusvalenze derivanti dalle cessioni delle immobilizzazioni;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo laddove si siano verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione agli impianti Bari, Porto Empedocle e Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 30 giugno 2016;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni